

338.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Difensore civico della regione Toscana (Trasmissione di un documento)	7
Missioni vevoli nella seduta del 2 aprile 1998	5	Atti di controllo e di indirizzo	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	Mozioni Fini ed altri n. 1-00185; Comino ed altri n. 1-00245; Cardinale ed altri n. 1- 00250 di sfiducia nei confronti del ministro dei trasporti e della navigazione	9
Corte costituzionale (Annunzio di sen- tenze)	6	(Sezione 1 - Mozioni di sfiducia indivi- duale)	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Tra- missione di un documento)	7	Progetto di legge costituzionale n. 3931	17
Difensore civico della regione Abruzzo (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 1 - Articolo 57, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 aprile 1998.**

Andreatta, Apolloni, Berlinguer, Brunetti, Calzolaio, Cerulli Irelli, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Leoni, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Prodi, Sales, Savarese, Scalia, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Componenti il comitato della Commissione bicamerale).

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Apolloni, Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Cerulli Irelli, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Prodi, Sales, Savarese, Scalia, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE BENETTI: « Delega al Governo per la riforma del sistema di sostegno economico delle attività dei partiti e delle organizzazioni politiche » (4734);

FONGARO: « Disposizioni in materia di soppressione dei consorzi di bonifica » (4735);

PIVETTI: « Ripristino della "Festa della Repubblica e dell'unità nazionale" » (4736);

PIVETTI: « Istituzione del Fondo utili reinvestiti in sospensione di imposta » (4737);

BUONTEMPO ed altri: « Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordinamento della polizia municipale » (4739);

SCALTRITTI: « Incentivi per il recupero dei rifiuti in mare » (4740);

SOSPURI e FOTI: « Istituzione dell'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi » (4741);

SCALIA: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro l'ambiente » (4742);

PAMPO ed altri: « Disposizioni in materia di collocamento in quiescenza del personale scolastico che ha revocato la domanda di pensionamento entro il 14 aprile 1997 » (4743).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° aprile 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 143. — Senatori SPERONI ed altri: « Modificazione dell'articolo 241 del codice penale » (*approvata dal Senato*) (4738).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FOLENA ed altri: « Legge quadro in materia di polizia locale » (4653) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI e XIII;*

II Commissione (Giustizia):

SODA ed altri: « Disposizione in materia di cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità » (4720) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e V;*

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI: « Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di concessione ai congiunti delle salme dei Caduti in guerra » (4632) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

CONTI: « Modifica all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento fiscale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente » (4651) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

VII Commissione (Cultura):

GRAMAZIO: « Trasformazione dell'ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma in Teatro nazionale dell'Opera » (4583) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI;*

GIULIETTI ed altri: « Istituzione dell'agenzia per l'editoria e della Società per il sostegno alle nuove attività editoriali » (4629) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XIV;*

XII Commissione (Affari sociali):

GUIDI: « Nuove norme in favore di pazienti stomizzati ed incontinenti » (4623)

Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII, IX e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 69 del 12 marzo 1998 (doc. VII, n. 501), con lettera in data 20 marzo 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

2) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 73 del 23 marzo 1998 (doc. VII, n. 502), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo

comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 74 del 23 marzo 1998 (doc. VII, n. 503), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 1986, n. 430 (come sostituito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dalla sezione fallimentare del tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

II Commissione (doc. VII, n. 503);

Commissioni riunite I e V (doc. VII, n. 501);

Commissioni riunite II e IV (doc. VII, n. 502).

Le suddette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo 1998, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 1997 (doc. LXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal difensore civico della regione Abruzzo.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 26 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Abruzzo riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal difensore civico della regione Toscana.

Il difensore civico della regione Toscana, con lettera in data 27 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Toscana riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALE NEI CONFRONTI
DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE*

**(Mozioni di sfiducia individuale
- Sezione 1)**

La Camera,

considerato che:

recenti e gravi incidenti hanno messo a nudo l'inefficienza e l'obsolescenza del sistema ferroviario italiano;

le scelte operate dal Governo in carica a favore del trasporto su gomma continuano a penalizzare quello su rotaia;

il Governo sembra indifferente alla necessità di ristrutturare la rete ferroviaria nazionale in modo da adeguarla alla crescente domanda di mobilità;

i continui disservizi e la mancanza di un serio progetto di rilancio delle Ferrovie denotano l'incapacità del Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire al nostro Paese una paritaria competizione con gli altri *partners* europei nel settore del trasporto su rotaia;

tale incapacità è causa precipua dello sfascio palesatosi con i recenti incidenti i quali, oltre a determinare la morte di alcune persone e seri pericoli per la vita di molte altre, hanno causato disagi notevoli ai cittadini ed agli stranieri che si spostavano per le ferie estive;

il danno che sul piano dell'immagine ha subito il nostro Paese è immane ed incalcolabile;

il Ministro non è stato in grado di esprimere una strategia complessiva del

trasporto pubblico in grado anche di favorire l'intermodalità rispetto alla quale nessun passo avanti è stato fatto;

lo stato di degrado del sistema ferroviario nel Mezzogiorno d'Italia ha raggiunto livelli drammatici: la maggior parte delle linee delle regioni meridionali è ancora a binario unico;

opere come il raddoppio dei valichi alpini, indispensabili per accorciare i tempi di percorrenza tra l'Italia ed il resto d'Europa, rimangono lettera morta e nessun impegno il Ministro sembra approfondire per la loro attuazione;

i lavori per l'alta velocità vanno a rilento soprattutto a causa del continuo conflitto intergovernativo tra favorevoli e contrari alla sua realizzazione, che il Ministro Burlando non è stato capace di risolvere;

il rinvio della sistemazione dei nodi ferroviari di Roma e Napoli espone il nostro Paese al pericolo del ripetersi di altre situazioni come quelle determinate dall'incidente di Roma-Casilina;

il Ministro Burlando porta avanti una politica di ristrutturazione basata unicamente sul taglio dei fondi e del personale, che hanno inciso sulla manutenzione e, quindi, sulla sicurezza;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 115 del regolamento della Camera;

esprimendo la sfiducia al Ministro dei trasporti e della navigazione, onorevole Claudio Burlando, lo impegna a rassegnare le dimissioni.

(1-00185) « Fini, Tatarella, Fiori, Bocchino, Alboni, Alemanno, Aloi, Amoruso, Anedda, Armani, Armaroli, Ascierio, Benedetti Valentini, Berselli, Bono, Buontempo, Butti, Cardiello, Carlesi, Nuccio Carrara, Caruso, Cola, Colonna, Colucci, Contento, Conti, Cuscunà, Delmastro delle Vedove, Fei, Fino, Foti, Fragalà, Franz, Galeazzi, Gasparri, Alberto Giorgetti, Gissi, Gramazio, Iacobellis, Landi Di Chiavenna, Landolfi, La Russa, Lo Porto, Lo Presti, Losurdo, Malgieri, Mantovano, Manzoni, Marengo, Marino, Martinat, Martini, Matteoli, Mazzocchi, Menia, Messa, Migliori, Mitolo, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Neri, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pagliuzzi, Pampo, Paolone, Antonio Pepe, Pezzoli, Poli Bortone, Polizzi, Porcu, Proietti, Rallo, Rasi, Riccio, Antonio Rizzo, Savarese, Selva, Simeone, Sospiri, Storace, Tosolini, Trantino, Tremaglia, Tringali, Urso, Valensise, Zaccheo, Zacchera, Pisanu, Giovanardi ».

(15 settembre 1997)

La Camera,

premesso che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione con il suo comportamento di sufficienza ha dimostrato in più occasioni la sua difficoltà nell'affrontare e dare soluzione agli innumerevoli problemi del sistema trasportistico italiano;

in riferimento al trasporto ferroviario si osserva quanto segue:

dal 12 gennaio 1997, giorno del deragliamento del treno Pendolino « Botticelli » Milano-Roma all'ingresso della stazione di Piacenza, ad oggi, si sono verificati gravissimi incidenti sull'intero territorio nazionale che hanno causato purtroppo la perdita di vite umane, danni economici pesantissimi e l'ulteriore calo di credibilità della sicurezza del trasporto ferroviario:

in occasione dell'incidente di Piacenza lo stesso Ministro Burlando ha affermato: « Abbiamo una rete che sicuramente è lontana dagli *standard* europei. Questo lo abbiamo sempre saputo. Abbiamo trascurato l'efficienza delle infrastrutture, la cura delle grandi arterie di comunicazione. E questo poi si è tradotto in un danno per il servizio ai cittadini e per lo sviluppo dell'economia »;

in sede di esame della legge finanziaria 1998, lo stesso Ministro affermava: « L'azienda ferrovie dello Stato è in condizioni drammatiche ... basti pensare che perde 3-4 mila miliardi all'anno oltre alle consistenti risorse che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica versa... »;

l'azienda medesima, che negli ultimi dieci anni ha accumulato un passivo di 200 mila miliardi ed ha un contenzioso con il fisco di circa 12 mila miliardi per gli anni 1989-1991, si permette di elargire ingenti stipendi ai suoi dirigenti e sperperare inutilmente oltre 40 miliardi l'anno in *spot* e *sponsor* nonostante, è bene ricordarlo, essa operi in regime di monopolio;

recentemente Bruxelles ha contestato all'Italia la mancata attuazione della direttiva 440/91/CEE sulla separazione tra infrastrutture e servizi che garantirebbe una maggiore trasparenza e controllo nella gestione dell'azienda;

il Ministro non ha previsto alcuna iniziativa per la realizzazione di opere importanti quali il raddoppio dei valichi alpini che consentirebbe un avvicinamento all'Europa;

l'ultimo incidente che ha visto lo scontro tra un Eurostar e un treno locale, verificatosi alla periferia di Firenze lo scorso 23 marzo, causando la morte di un passeggero ed il ferimento di decine di altri, è la dimostrazione che nulla è stato fatto per tutelare gli utenti;

in relazione all'aviazione civile si osserva che:

il persistente e generalizzato disinteresse del Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto riguarda la sicurezza dei trasporti, si estende anche all'aviazione civile, come provano le mancate risposte alle numerose interrogazioni parlamentari circa gli incidenti accorsi ad aerei di linea di flotta Alitalia e di altre compagnie aeree italiane e l'omissione di interventi all'interno dell'organo di sorveglianza tecnica dell'aviazione civile (Registro aeronautico italiano), nonostante le dettagliate descrizioni circa il disordine e l'inefficienza derivanti dalla gestione del presidente ivi imposto dall'allora Presidente del Consiglio onorevole Craxi, in rapporti d'ostentata amicizia col presidente dell'Alitalia e persistentemente mantenuto in carica dall'onorevole Burlando;

la persistente infima qualità dei servizi dei principali aeroporti italiani, in particolare quello di Roma-Fiumicino e l'incapacità dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) hanno provocato disagi e danni inestimabili all'utenza del trasporto aereo;

le inefficienze dell'aeroporto di Roma-Fiumicino vanno messe in relazione con l'inaffidabilità della dirigenza della società (a controllo IRI) Aeroporti di Roma S.p.A già manifestatasi il 1° luglio 1996, allorché, col pretesto di inaugurare una parte dell'aerostazione internazionale funzionante già da vari mesi, i dirigenti della stessa S.p.A (nota per l'eccesso di esosità sia nelle retribuzioni ai propri lavoratori dipendenti, sia nei servizi ai passeggeri quali bar, posteggi, viabilità interna), offrirono un opulento ricevimento agli invitati, tra i quali lo stesso Ministro Burlando, costato ben 750 milioni di lire.

Dinanzi a questo inutile spreco, il Ministro dei trasporti non ha proceduto ad alcun adempimento conseguente nei confronti della dirigenza della Aeroporti di Roma S.p.A, uniformandosi alla « mostruosità » esternata da uno dei sottosegretari al tesoro secondo il quale: « la spesa di 750 milioni di lire per il lussuoso ricevimento s'è risolta per la Aeroporti di Roma S.p.A. in un guadagno, avendo l'immagine dell'aeroporto acquisito in prestigio in misura assai superiore allo speso »;

in relazione all'autotrasporto il Ministro ha più volte deliberatamente evitato di dare risposta circa la soluzione che intende adottare, senza arrecare danni agli autotrasportatori, per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea, la quale condanna l'Italia alla restituzione di lire 275 miliardi di crediti di imposta, per l'anno 1992, concessi agli autotrasportatori italiani a titolo di compensazione della differenza tra il prezzo del gasolio nazionale e quello medio vigente nei Paesi dell'Unione europea;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 115 del regolamento della Camera;

esprimendo la sfiducia al Ministro dei trasporti e della navigazione, onorevole Claudio Burlando, lo impegna a rassegnare le dimissioni.

(1-00245) « Comino, Ciapusci, Alborghetti, Anghinoni, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bampo, Barral, Bianchi Clerici, Borghesio, Bosco, Calderoli, Calzavara, Caparini, Cavaliere, Cè, Chiappori, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Covre, Dalla Rosa, Dozzo, Guido Dussin, Fontan, Fontanini, Formenti, Galli, Frosio Roncalli, Gambato, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grugnetti, Lembo, Maroni, Martinelli, Michielon, Molgora, Pagliarini, Parolo, Pirovano, Pittino, Rizzi, Rodeghiero, Roscia,

Oreste Rossi, Santandrea, Signorini, Stefani, Stucchi, Del Barone, Becchetti, Valducci, Luciano Dussin, Faustinelli, Fongaro, Terzi, Vascon, Massidda, Cimadoro, Di Luca, Baiamonte, Romani ».

(24 marzo 1998)

La Camera,

premessi che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione con il suo comportamento di sufficienza ha dimostrato in più occasioni la sua difficoltà nell'affrontare e dare soluzione agli innumerevoli problemi del sistema trasportistico italiano;

in riferimento al trasporto ferroviario si osserva quanto segue:

dal 12 gennaio 1997, giorno del deragliamento del treno Pendolino « Botticelli » Milano-Roma all'ingresso della stazione di Piacenza, ad oggi, si sono verificati gravissimi incidenti sull'intero territorio nazionale che hanno causato purtroppo la perdita di vite umane, danni economici pesantissimi e l'ulteriore calo di credibilità della sicurezza del trasporto ferroviario:

in occasione dell'incidente di Piacenza lo stesso Ministro Burlando ha affermato: « Abbiamo una rete che sicuramente è lontana dagli *standard* europei. Questo lo abbiamo sempre saputo. Abbiamo trascurato l'efficienza delle infrastrutture, la cura delle grandi arterie di comunicazione. E questo poi si è tradotto in un danno per il servizio ai cittadini e per lo sviluppo dell'economia »;

in sede di esame della legge finanziaria 1998, lo stesso Ministro affermava: « L'azienda ferrovie dello Stato è in condizioni drammatiche ... basti pensare che perde 3-4 mila miliardi all'anno oltre alle consistenti risorse che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica versa... »;

l'azienda medesima, che negli ultimi dieci anni ha accumulato un passivo di 200 mila miliardi ed ha un contenzioso con il fisco di circa 12 mila miliardi per gli anni 1989-1991, si permette di elargire ingenti stipendi ai suoi dirigenti e sperperare inutilmente oltre 40 miliardi l'anno in *spot* e *sponsor* nonostante, è bene ricordarlo, essa operi in regime di monopolio;

recentemente Bruxelles ha contestato all'Italia la mancata attuazione della direttiva 440/91/CEE sulla separazione tra infrastrutture e servizi che garantirebbe una maggiore trasparenza e controllo nella gestione dell'azienda;

il Ministro non ha previsto alcuna iniziativa per la realizzazione di opere importanti quali il raddoppio dei valichi alpini che consentirebbe un avvicinamento all'Europa;

l'ultimo incidente che ha visto lo scontro tra un Eurostar e un treno locale, verificatosi alla periferia di Firenze lo scorso 23 marzo, causando la morte di un passeggero ed il ferimento di decine di altri, è la dimostrazione che nulla è stato fatto per tutelare gli utenti;

in relazione all'aviazione civile si osserva che:

il persistente e generalizzato disinteresse del Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto riguarda la sicurezza dei trasporti, si estende anche all'aviazione civile, come provano le mancate risposte alle numerose interrogazioni parlamentari circa gli incidenti accorsi ad aerei di linea di flotta Alitalia e di altre compagnie aeree italiane e l'omissione di interventi all'interno dell'organo di sorveglianza tecnica dell'aviazione civile (Registro aeronautico italiano), nonostante le dettagliate descrizioni circa il disordine e l'inefficienza derivanti dalla gestione del presidente ivi imposto dall'allora Presidente del Consiglio onorevole Craxi, in rapporti d'ostentata amicizia col presidente dell'Alitalia e persistentemente mantenuto in carica dall'onorevole Burlando;

la persistente infima qualità dei servizi dei principali aeroporti italiani, in particolare quello di Roma-Fiumicino e l'incapacità dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) hanno provocato disagi e danni inestimabili all'utenza del trasporto aereo;

le inefficienze dell'aeroporto di Roma-Fiumicino vanno messe in relazione con l'inaffidabilità della dirigenza della società (a controllo IRI) Aeroporti di Roma S.p.A già manifestatasi il 1° luglio 1996, allorché, col pretesto di inaugurare una parte dell'aerostazione internazionale funzionante già da vari mesi, i dirigenti della stessa S.p.A (nota per l'eccesso di esosità sia nelle retribuzioni ai propri lavoratori dipendenti, sia nei servizi ai passeggeri quali bar, posteggi, viabilità interna), offrirono un opulento ricevimento agli invitati, tra i quali lo stesso Ministro Burlando, costato ben 750 milioni di lire. Dinanzi a questo inutile spreco, il Ministro dei trasporti non ha proceduto ad alcun adempimento conseguente nei confronti della dirigenza della Aeroporti di Roma S.p.A, uniformandosi alla « mostruosità » esternata da uno dei sottosegretari al tesoro secondo il quale: « la spesa di 750 milioni di lire per il lussuoso ricevimento s'è risolta per la Aeroporti di Roma S.p.A. in un guadagno, avendo l'immagine dell'aeroporto acquisito in prestigio in misura assai superiore allo speso »;

in relazione all'autotrasporto il Ministro ha più volte deliberatamente evitato di dare risposta circa la soluzione che intende adottare, senza arrecare danni agli autotrasportatori, per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea, la quale condanna l'Italia alla restituzione di lire 275 miliardi di crediti di imposta, per l'anno 1992, concessi agli autotrasportatori italiani a titolo di compensazione della differenza tra il prezzo del gasolio nazionale e quello medio vigente nei Paesi dell'Unione europea;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 115 del regolamento della Camera;

esprimendo la sfiducia al Ministro dei trasporti e della navigazione, onorevole Claudio Burlando, lo impegna a rassegnare le dimissioni.

(1-00250) « Cardinale, Masi, Acierno, Angeloni, Buttiglione, Carmelo Carrara, Cavanna Scirea, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Grillo, Manzione, Marinacci, Mastella, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Panetta, Sanza, Scoca, Tassone, Volontè, Biccocchi, Pozza Tasca, Savelli ».

(1° aprile 1998)

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 — Sezione 1)

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 57 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province o, in mancanza, di Comuni in modo che, oltre alla Regione Sardegna ciascuna sia di almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni costituzionali.

Fino alla attuazione di tale procedimento le Regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regione di Milano e di Napoli.

Nelle Regioni costituite secondo il comma primo sono conservate su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale delle comunità e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque questi decidano liberamente di denominarsi, della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.

57. 66. (S. 58. 101)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Piemonte, Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia, Süd-

tirol/Sudtirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

57. 130. (C. 58. 70.)

Taradash, Giovine, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono ventuno di cui cinque godono di speciale autonomia con statuti speciali.

57. 15. (C. 58. 71.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

La Sardegna e la Sicilia godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, adottati con legge costituzionale.

57. 6. (S. 58. 210.)

Cavaliere, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

La Sardegna e la Sicilia godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, adottati con legge regionale.

57. 5. (S. 58. 211.)

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le Regioni autonome sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, l'Alto Adige-Südtirol, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste. Esse esprimono forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, che sanciscono un patto federativo con la Federazione, che prevedono misure di tutela in caso di presenza di minoranze linguistiche e che sono garantite con legge costituzionale.

57. 12. (C. 58. 24.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Toscana; Umbria; Veneto.

Le Regioni autonome sono: Friuli Venezia Giulia; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige-Südtirol; la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste. Esse esprimono forme e condizioni particolari di autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 54. (C. 58. 51.)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino, Cherchi, Attili.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, La-

zio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le Regioni autonome sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, Alto Adige-Südtirol, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste. Esse svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 13. (C. 58. 23.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Sudtirolo, Valle d'Aosta sono regioni autonome che svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 53. (C. 58. 23. e C. 58. 51)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino, Attili.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le regioni sono: Abruzzo; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Lucania; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

57. 17. (C. 58. 21.)

Sica, Saponara, Berruti, Giannotti, Soda, Molinari, Galeazzi, Pagliuca, Sanza, Boccia, Pittella, Francesca Izzo, Siniscalchi.

Al primo comma, sostituire la parola: Basilicata con la seguente: Lucania.

57. 10. (* S. 58. 8)

Soda, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Settimi

Al primo comma sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia; Romagna.

57. 4. (** S. 58. 10 e ** C. 58. 55.)

Santandrea, Fontan.

Al primo comma, sostituire le parole Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia e Romagna.

***57. 3.** (** C. 58. 4.)

Berselli, Selva.

Al primo comma, sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia e Romagna.

***57. 2.** (** C. 58. 31)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Frau, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, sopprimere le parole: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta.

Conseguentemente, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Südtirol, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste sono Regioni autonome che svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in

forza dei rispettivi Statuti speciali deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 18. (C. 58. 25.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige *con le seguenti:* Trentino, Südtirol-Sudtirolo.

Conseguentemente sopprimere il terzo comma.

57. 83 (* C. 58. 18)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Alto Adige *con le seguenti:* Sudtirolo.

57. 65 (* C. 58. 18)

Olivieri.

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, *rispettivamente, con le seguenti:* Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

***57. 16** (C. 58. 70.)

Taradash, Giovine, Colletti,
Boato, Giovanardi, Olivieri,
Bressa, Fontan, Schmid,
Crema.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, *rispettivamente, con le seguenti:* Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

***57. 64.** (* S. 58. 206)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Crema.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I distretti metropolitani di Roma, Milano e Napoli sono considerati equivalenti a Regioni.

57. 20. (C. 58. 45.)

Pecoraro Scanio, Jannelli, Petrella, Barbieri, Cananzi, Siniscalchi, Nappi, Procacci.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei componenti degli organi legislativi regionali, sono stabiliti con legge dalla regione. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un organo legislativo regionale ed ad una delle assemblee federali o ad un altro organo legislativo regionale o statale. I componenti degli organi legislativi regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

57. 7. (S. 58. 40)

Fontanini.

Sopprimere il secondo comma.

***57. 8.** (* S. 58. 30)

Stucchi.

Sopprimere il secondo comma.

***57. 9.** (* C. 58. 41.)

D'Amico, Manca, Rivera, Negri, Orlando, Salvati.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge regionale.

57. 24. (S. 58. 32)

Fontan.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla

disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo *referendum* approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.

57. 45. (C. 58. 28.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Trentino-Alto Adige gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il suo Statuto speciale adottato con legge costituzionale.

57. 22. (C. 58. 27.)

Palma.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.

57. 38. (S. 58. 32 e S. 58. 102)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio,

Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed alla Lombardia sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

***57. 23.** (C. 58. 42.)

Berruti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed alla Lombardia sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

***57. 67.** (C. 58. 42.)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

57. 58. (C. 58. 43.)

Scarpa Bonazza Buora, Pozza Tasca.

Al secondo comma, dopo le parole, Trentino-Alto Adige, aggiungere le seguenti: il Veneto;

Conseguentemente, dopo l'articolo 139 aggiungere la seguente disposizione transitoria:

Lo Statuto speciale della Regione Veneto è adottato con legge costituzionale su proposta del Consiglio regionale, osservando le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione, ad eccezione del secondo e terzo comma.

57. 21. (C. 58. 43. e C. 58. 2)

Boato, De Biasio Calimani,
Bressa, De Piccoli, Pozza Tasca.

Al secondo comma, sostituire la parola: godono con la seguente: dispongono

57. 80

La Commissione.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che sono integralmente confermati nel testo risultante dalle leggi di approvazione.

57. 11. (C. 58. 32.)

D'Alia, Manzione.

Sopprimere il terzo e il quarto comma.

57. 39. (S. 58. 31)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimere il terzo comma.

***57. 25.** (S. 58. 31)

Gnaga.

Sopprimere il terzo comma.

***57. 62.** (S. 58. 31)

Taradash, Colletti.

**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 57.81
DELLA COMMISSIONE**

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La Regione Friuli-Venezia Giulia è costituita dalle Province autonome del Friuli e della Venezia Giulia.

0. 57. 81. 1.

Urbani, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Melograni, Collavini, Marzano, Valducci, Paroli, Bono, Di Luca, Tortoli, Martusciello, Bertucci, Berruti, Cicu, Rebuffa, Maiolo, Giudice, Prestigiacomo, Lavagnini, Aleffi,

Vincenzo Bianchi, Donato Bruno, Leone, Sgarbi, Niccolini.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

57. 81.

La Commissione.

Al terzo comma, sostituire la parola: si articola nelle con le seguenti: è costituita dalle

****57. 52.** (* C. 58. 19.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al terzo comma, sostituire la parola: si articola nelle con le seguenti: è costituita dalle

****57. 61.** (* C. 58. 19.)

Olivieri.

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: Gli statuti speciali e le disposizioni di attuazione determinate dalle rispettive commissioni paritetiche stabiliscono forme e strutture di cooperazione bilaterale tra lo Stato e l'autonomia speciale che devono assicurare la pari ordinazione tra i due soggetti.

57. 29. (C. 58. 20.)

Acierno.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

È istituita la Provincia Autonoma di Bergamo.

57. 26. (C. 58. 47.)

Stucchi.

Sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, dopo il quinto comma dell'articolo 58 aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre

mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

57. 47.

Pisanu.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 31**

Turroni, Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti

Sopprimere il quarto comma.

***57. 44**

Nardini.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 51**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Sopprimere il quarto comma.

***57. 55**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

**SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 57. 82
DELLA COMMISSIONE**

Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.

0.57.82.15 « De Biasio Calimani, Giulietti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi,

Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Brunale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruzzante ».

Sopprimere le parole: , nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,

0. 57. 82. 7

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza; ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; poste e telecomunicazioni; tutela del risparmio e mercati finanziari; istruzione, università e professioni, ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può

consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 2

Pisanu.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione

elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

0. 57. 82. 3

Pisanu.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre Regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 5.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Voglino.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti possono prevedere l'attribuzione alle Regioni della funzione normativa in materie di competenza dello Stato e debbono comunque contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

0. 57. 82. 4.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

Sostituire la parola: costituzionale *con le seguenti:* del Senato delle Regioni

0. 57. 82. 8

Comino, Fontan.

Sostituire la parola: costituzionale *con la seguente:* regionale

0. 57. 82. 9

Comino, Fontan.

Sopprimere le parole da: su iniziativa *sino alla fine dell'emendamento* 57.82.

0.57.82.14

Diliberto, Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi di cui al presente comma non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

0. 57. 82. 6.

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra regione già precedentemente approvato o vigente, il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla regione per le parti eventualmente difformi. La regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

0. 57. 82. 16.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora un Parlamento regionale lo richieda, e previo *referendum* tra gli elettori

della Regione, le medesime forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi del periodo precedente per una determinata Regione, sono riconosciute anche a quella richiedente.

0. 57. 82. 1

D'Amico, Manca.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Forme e condizioni particolari di autonomia, previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata.”.

0. 57. 82. 10

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stato, su richiesta di una o più regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

0. 57. 82. 17.

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La potestà legislativa è ripartita tra le Province, le Regioni e lo Stato.

0. 57. 82. 11

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

0. 57. 82. 13

Comino, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

0. 57. 82. 12

Comino, Fontan.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, possono essere stabilite anche per altre Regioni con legge costituzionale su iniziativa della Regione interessata.

57. 82.

La Commissione.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle regioni che lo richiedono, con legge costituzionale, devono essere estese le forme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni a statuto speciale.

57. 63

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della

Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

57. 40

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

57. 41

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'articolo 58, commi primo e secondo.

57. 34

D'Alema.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia possono essere conferite, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. Il progetto di statuto speciale deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, è sottoposto a *referendum* regionale ed approvato dal Parlamento con legge costituzionale. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti speciali.

Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare

57. 33

D'Amico.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le regioni a statuto ordinario possono acquisire lo *status* di regione a statuto

speciale, adottando statuti con forme particolari di autonomia; tali statuti dovranno essere deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti ed approvati dal Parlamento con legge costituzionale, la quale potrà portare modifiche al testo deliberato dalla regione.

57. 59.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

57. 48

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

57. 49.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al quarto comma, dopo la parola: disciplinate aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi statuti speciali,

57. 42.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Ga-

lati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al quarto comma, sostituire le parole: costituzionali possono con le seguenti: regionali devono

57. 50.

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quarto comma, sostituire la parola: costituzionali con la seguente: ordinarie.

57. 46.

Oreste Rossi, Stucchi.

Al quarto comma, sopprimere la parola: particolari.

57. 36.

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere la parola: anche.

57. 37.

Malavenda.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: o enti territoriali

57. 43.

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e gli eventuali provvedimenti di natura finanziaria ad essa connessi

57. 54.

De Biasio Calimani, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al *referendum* previsto dall'articolo 138.

***57. 35.**

Mussi, Folena, Mancina, Soda, De Piccoli, Sabattini, Corsini, Campatelli, Bracco, Pezzoni, Signorino, Ranieri, Chiamparino, Iotti.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le leggi non sono sottoposte al *referendum* previsto dall'articolo 138.

***57. 50**

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tali leggi costituzionali non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 138.

57. 57.

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

57. 27. (S. 57. 600)

Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

57. 28 (S. 57. 6)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La potestà legislativa è ripartita fra i comuni, le regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

57. 32 (S. 57. 601)

Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli statuti speciali sono adottati e modificati su proposta di ciascuna assemblea regionale e previa intesa con tale organo sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Le modifiche così approvate non possono essere sottoposte ad alcuna forma di *referendum* nazionale.

57. 30 (C. 58. 15.)

Acerno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

57. 56.

Siniscalchi, Petrella, Giannotti.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Sarà costituito con legge costituzionale l'ente autonomo territoriale "Città di Roma" avente natura di regione a statuto speciale e comprendente il territorio del Comune di Roma e di altri comuni ad esso collegati geograficamente e funzionalmente, la stessa legge costituzionale ne determinerà il territorio, le strutture am-

ministrative interne e le particolari norme relative alla natura di Roma capitale della Repubblica italiana ed alla presenza nel suo ambito della Città del Vaticano e della Santa Sede.

57. 60.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Gli Stati della confederazione hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti della confederazione e degli altri Stati federati.

57. 01 (C. 57. 01.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Le regioni hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti della confederazione e delle altre regioni federate.

57. 02. (* C. 57. 03.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

57. 03 (S. 59. 200)

Fontan.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Le regioni hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti dello Stato e delle altre regioni.

57. 04 (C. 57. 02.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

Si può, con legge ordinaria, predisporre la fusione di Regioni esistenti in Comunità regionali federate, e aggregare Comunità locali a Comunità regionali federate, attraverso *referendum* cui partecipi la maggioranza della popolazione di ciascuna Comunità interessata. I *referendum* devono essere richiesti dai Consigli regionali, provinciali, comunali che intendono procedere all'aggregazione o alla riaggregazione.

In vista della formazione di Comunità regionali federate, si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, costituire nuove Regioni e, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuniche ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e attaccati ad un'altra.

57. 05. (C. 58. 01)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.